

### Modifiche al SIA

Decreto interministeriale del 16 marzo 2017

## Articolo 1 (Definizioni)



- 1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
- a) «SIA»: la misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già denominata "sostegno per l'inclusione attiva" (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;
- b) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
- c) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decretolegge n. 112 del 2008;
- d) «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui all'articolo 16 decreto legislativo n. 22 del 2015;
- e) «NASpI»: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

#### **Articolo 2**



#### (SIA - Modificazioni al decreto 26 maggio 2016)

- 1. Al decreto interministeriale 26 maggio 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
- "a) all'articolo 2, comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste dal presente comma, le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al SIA e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del SIA unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con il Soggetto Attuatore al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma.";

decreto interministeriale 16 marzo 2017



- b) all'articolo 3, comma 3, in principio, le parole: "I Comuni attivano flussi informativi" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni, ovvero gli Ambiti territoriali in caso di gestione associata, attivano flussi informativi";
- c) all'articolo 4, comma 3, lettera b), punto ii), dopo le parole: "deve essere inferiore a 600 euro mensili" sono aggiunte le seguenti: ", elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU";
- " decreto interministeriale 16 marzo 2017

decreto interministeriale 16 marzo 2017



# Testo precedente art.4, comma 3, lettera b), punto ii)

ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili; la misura della soglia è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia è comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;



- d) all'articolo 4, comma 3, lettera b), punto iv), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;";
- e) all'articolo 4, comma 3, lettera c), le parole: "superiore o uguale a 45" sono sostituite dalle seguenti: "superiore o uguale a 25";
- f) all'articolo 4, comma 3, lettera c), punto iii), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.";

decreto interministeriale 16 marzo 2017






"condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

decreto int. 26 maggio 2016



- g) all'articolo 5, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.";
- h) all'articolo 5, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno tre Bimestri dall'ultimo beneficio percepito. In caso di revoca del beneficio, è necessario che intercorra un medesimo periodo di almeno tre Bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta.";
- i) all'articolo 6, comma 1, nel secondo periodo, le parole: "entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre" sono sostituite
- dalle seguenti: "entro la fine del Bimestre successivo a quello di presentazione della domanda";

"





Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario, secondo le modalità di cui alla Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b), punto i), a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione e comunque in presenza di risorse non accantonate ai sensi dell'articolo 4, comma 5 E' corrispondentemente rideterminato l'ammontare delle risorse accantonate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 5.

decreto int. 26 maggio 2016



### Articolo 6 (I progetti personalizzati di 📆 presa in carico)

1. I Comuni, coordinandosi a livello di Ambito territoriale, predispongono un progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto è predisposto secondo le Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva, di cui all'accordo in Conferenza Unificata dell'11 febbraio 2016, ed è sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo Familiare Beneficiario entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre. Alla realizzazione dei progetti personalizzati i Comuni provvedono con risorse proprie, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. Le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze



all'articolo 8, comma 1, le parole: "il Soggetto Attuatore comunica per via telematica ai Comuni l'elenco" sono sostituite dalle seguenti: "il Soggetto Attuatore comunica per via telematica ai Comuni, ovvero agli Ambiti territoriali in caso di gestione associata, l'elenco". decreto interministeriale 16 marzo 2017

" decreto interministeriale 16 marzo 2017